

DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PESCAGLIA – ZONE FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA E VALPEDOGNA A FAR DATA DALL’ 1/11/2022 CON FACOLTA’ DI PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO. CIG. N. 9347303673 – GARA N. 8667471.

Amministrazione Aggiudicatrice: Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Comune di Pescaglia, Via Roma n° 2, Cap: 55064 Pescaglia (LU) - Tel: 0583 35401 – 3540210/218 - PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it

Centrale Unica di Committenza: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via Umberto I, n. 100 - 55023 Borgo a Mozzano (LU) Tel: 0583/88346 Pec: ucmediavalle@postacert.toscana.it - Sito web: <http://www.amministrazionetrasparente.eu/ucmediavalle/bandi-di-gara-e-contratti>

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara - parte amministrativa:

CUC - Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: Dott.ssa Francesca Romagnoli Tel: 0583/88346 – e-mail francesca.romagnoli@ucmediavalle.it.

Responsabile Unico Procedimento: Responsabile U.O. 4: Dott.ssa Nadia Mariotti - Tel: 0583 3540218; e-mail: n.mariotti@comune.pescaglia.lu.it

Documentazione

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta è disponibile e liberamente scaricabile dal sistema telematico START.

1 - OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA, IMPORTO

1.1 Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico riservato agli alunni frequentanti le Scuole per l’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado provenienti dalle zone di Fiano/Loppeggia, Valfreddana e Valpedogna, come di seguito specificato:

- Trasporto scolastico per gli alunni di Fiano/Loppeggia che frequentano la scuola primaria di Piegaio e la scuola secondaria di Pescaglia;
- Trasporto scolastico per gli alunni di Fiano/Loppeggia e della zona Valfreddana che frequentano la scuola d’infanzia di Torcigliano, la scuola primaria di Monsagrati e la scuola secondaria di I^a di S. Martino in Freddana.
- trasporto scolastico, da effettuarsi su richiesta dell’Amministrazione comunale degli alunni delle scuole dell’infanzia di Pescaglia e di Torcigliano indicativamente dal 10 al 30 giugno di ogni anno scolastico, e degli alunni della classe 3° delle scuole secondarie di primo grado di San Martino in Freddana e Pescaglia (per i soli giorni di esame).

1.2 DURATA DELL’APPALTO L’affidamento avrà la durata di anni DUE con inizio dall’1.11.2022. Sarà facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere il servizio ulteriore di trasporto di cui al punto 3 articolo precedente, per il periodo 10 - 30 giugno.

Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico indispensabile a garanzia del diritto allo studio, lo stesso dovrà essere avviato inderogabilmente, in pendenza della stipula del relativo contratto e della completa acquisizione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara (art.32, comma 8, d.lgs. 50/2016).

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del contratto per anni uno ai sensi dell’art. 63, comma 5 e art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 11 del richiamato art. 106 l’Amministrazione si riserva la possibilità di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.

L'incarico per l'espletamento del servizio potrà essere revocato prima della scadenza del contratto nel caso si addivenga alla gestione dello stesso servizio in forma associata.

In caso di spostamento e/o chiusure o edificazione di nuovi plessi scolastici potranno essere apportate modifiche al programma di esercizio.

1.3 BASE DI GARA

Per l'espletamento del servizio il prezzo giornaliero– posto a base di gara – è stabilito in **€. 340,00** oltre IVA 10%, considerando 207 giorni nell'anno scolastico .

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in presunti **€ 140.760,00** oltre Iva 10% per nr 414 giorni nel periodo di anni scolastici 2 (2022/2023 e 2023/2024). L'importo complessivo del procedimento, compresa l'eventuale ripetizione di un anno è pari a **€ 211.554,00** iva esclusa.

L'importo definitivo dell'appalto sarà comunque determinato sulla base dei giorni effettivamente espletati nell'anno scolastico. L'importo dell'appalto potrà essere modificato qualora l'amministrazione richieda il servizio di trasporto di cui al punto c. art.1.; tale servizio dovrà essere effettuato sulla base di percorsi individuati dall'ufficio scuola ad un prezzo giornaliero quantificato in € 165,00 più Iva per ogni mezzo impiegato.

Non sono stati previsti oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio. Qualora si verificassero l'Ente provvederà a redigere il D.U.V.R.I.

La copertura del presente appalto trova finanziamento nei fondi del Bilancio Comunale

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I **consorzi** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (di cooperative o di artigiani) e c) (stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Qualora i consorzi stabili intendano eseguire il contratto con la propria struttura di impresa non sono tenuti ad indicare in sede di gara alcuna impresa consorziata esecutrice.

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato,

dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 REQUISITI D'ORDINE GENERALE

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici :

1) per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (aggiornato al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito in L. 14.06.2019, n. 55). In particolare non saranno ammesse le imprese:

a) nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per uno dei seguenti reati:

-delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

-ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione di cui all'art. 80 – comma 1) lettere a,b, b bis, c,d,e,f,g, e comma 2, va disposta se la sentenza *ovvero la misura interdittiva* sono emessi nei confronti dei seguenti soggetti:

(titolare o/e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o/e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o/e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o/e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o/e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o/e consorzio.

Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti sopraindicati, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Il Legale Rappresentante della società ed i soggetti sopraindicati dovranno rendere autocertificazioni relative alle cause di insussistenza di cui all'art. 80 comma 1) lettere a,b,c,d,e,f,g, del Codice, con le modalità di cui al successivo punto A.2.

Le suddette dichiarazioni rese dall'operatore concorrente dovranno riguardare anche i soggetti sopraelencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; l'esclusione ed il divieto operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Non sarà ammesso inoltre l'Operatore economico:

1.1) nei cui confronti sussistano una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

1.2) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione di cui al comma 1.3 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

1.3) Non sarà ammesso inoltre l'operatore economico per il quale la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato, una delle seguenti situazioni:

a) abbia commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del codice appalti;

b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del codice appalti;

c) si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano, ai sensi art. 80, comma 5, lett. C), lett. C bis, lett. C ter del Codice Appalti;

d) la cui partecipazione alla presente gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del Codice Appalti, non diversamente risolvibile;

e) la cui partecipazione alla presente gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del Codice Appalti, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). *L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

i) che non sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);

l) nel quale l'operatore concorrente (tutte le persone fisiche componenti, titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose previste dallo stesso articolo) NON RISULTINO AVER DENUNCIATO I FATTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1^ comma, Legge n. 689 del 1981.

La circostanza ostantiva deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una Situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione sopra previste, di cui all'art. 80 del Codice Appalti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per cui non sono applicabili alla stessa le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.svo n. 50/2016 .

Il concorrente, fatti salvi i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si richiama interamente il disposto dell'art. 80 del Codice Appalti.

N.B. In caso di avvenuta cessione di ramo d'azienda o procedimento di fusione con incorporazione di altra azienda dovranno essere indicati, tra i soggetti cessati dalla carica anche i legali rappresentanti delle aziende cedute od incorporate.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Ai sensi del comma 5, lettera m) del Codice non sarà ammesso alla gara l'operatore economico che si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2) Che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ai sensi dell'**art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.**

Ai fini della presente causa di esclusione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico

3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** o nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di concorrenti partecipanti **sotto forma di raggruppamenti** temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE: Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure Albo delle Imprese Artigiane deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione **in forma di consorzio** il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per la comprova del requisito il Comune acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA

Avere realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito ciascuno degli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) di valore non inferiore all'importo posto a base di gara;

Per aziende costituite nel triennio di riferimento, il requisito finanziario relativo al fatturato specifico deve essere proporzionalmente ridotto in base agli anni di effettiva attività;

Il requisito del fatturato è ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni.

3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Avere realizzato nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli definiti nel presente appalto, presso enti pubblici e/o privati, per un importo, al netto dell' IVA pari almeno all'importo a base di gara.

La Stazione Appaltante provvederà d'ufficio alla verifica del requisito autodichiarato dai concorrenti previa indicazione nel DGUE, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazione e verifica.

L'impresa ai fini della partecipazione alla gara dovrà in particolare avere:

b) Disponibilità - a titolo di proprietà o in base ad altro titolo - di adeguato parco automezzi, come previsto all'art. 5 del Capitolato d'appalto e rispondenti alle norme vigenti e del DM. 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla successiva Circolare D.G. n. 23 del 11.03.1997 del Ministero dei Trasporti e Navigazione e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.04.1977 come modificato ed integrato con i successivi DM 13/01/2004 e DM 01/04/2010. L'Omologazione e immatricolazione dei mezzi **dovrà essere dichiarata nella Domanda di Partecipazione al bando**. I mezzi utilizzati dovranno rispettare le vigenti norme sulla sicurezza ed in regola con le disposizioni fiscali ed amministrative.

I mezzi dovranno garantire il servizio di trasporto e le sostituzioni che possano rendersi necessarie, di cui all'art. 5, punto 3, del suddetto capitolato.

La prova del possesso dei requisiti di cui al punto 5) viene fornita dal concorrente - a pena esclusione - presentando dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000 nella Domanda di partecipazione e nell'apposito modello DGUE.

4. CAUZIONE- POLIZZE E FIDEIUSSIONI

A corredo dell'offerta il concorrente deve effettuare un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara per un importo di **euro 2.815,20**, così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 l'aggiudicatario, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

La garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, dopo decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

La mancata costituzione dalla cauzione definitiva determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

Per i rischi di responsabilità civile verso terzi la ditta dovrà, stipulare una specifica assicurazione (vedi capitolato speciale art 21).

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, **il contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente che ricorre all'Avvalimento dovrà inoltre obbligatoriamente inserire nell'apposito spazio su sistema, a **pena di esclusione** :

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
- la documentazione prevista all'art. 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016
- tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.

Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

6. SUBAPPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto ai sensi dell' art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'azienda si applica il disposto dell'art. 106 c.1 lett. d) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In considerazione della particolarità del servizio reso la quota massima subappaltabile è pari al 30%; in caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalla restante documentazione di gara.

La gara si svolgerà in modalità telematica: in particolare l'offerta e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il **Sistema Telematico Acquisti** <http://start.toscana.it>

NB: è necessario che le imprese che intendono partecipare alla presente gara aggiornino il proprio indirizzo di posta elettronica indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

9. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 di martedì 25/10/2022

Il sistema START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le quali non è stata completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte non saranno ammesse alla gara.

Alle ore 12:00 il sistema chiude automaticamente i termini per l'invio delle offerte e si aggiorna in gara "chiusa" consentendo le relative operazioni di gara.

10. APERTURA OFFERTE

La gara inizierà alle ore 9.30 di lunedì 27.10.2022 , presso l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Borgo a Mozzano – Via Umberto I n. 100, in videoconferenza.

11. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – **accessibile all'indirizzo:** <http://start.toscana.it> ed inserire la documentazione indicata.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di autenticazione, oppure tramite User ID e Password. Il certificato digitale e/o la User ID e Password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la Password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al

Call Center al numero 0810084010 oppure all'indirizzo di posta elettronica start.OE@accenture.com

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nel DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **giorni 5 (cinque)** dalla richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'Offerta

Deve contenere i documenti di cui al successivo punto A.1)

B) OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, di cui al successivo punto B.1)

C) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto C.1)

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta:

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

A.1 DOMANDA di PARTECIPAZIONE:

contiene i dati di ordine generale necessari per identificare e qualificare l'operatore economico.

Il concorrente deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura.

Viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel form on line.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione";
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda" generato dal sistema;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

A.1.1 - In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.:

- la mandataria deve generare, per sè e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "Domanda di partecipazione";

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori ; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple", la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale dell'appalto che saranno eseguite da ogni singolo membro dell'operatore riunito, in conformità all'art. 48 del Codice e all'art. 92, c. 3, D.P.R. n. 207/2010 (quale disciplina applicabile ai sensi dell'art. 216, c. 14, del Codice).

- **l'impresa che si qualificherà come capogruppo;**

N.B.: occorre indicare la quota percentuale di apporto requisiti anche nel caso in cui la stessa sia pari a zero;

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

L'inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario.

A.1.2 - In caso di partecipazione di CONSORZI STABILI o CONSORZI DI COOPERATIVE o CONSORZI di IMPRESE ARTIGIANE ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Contratti e CONSORZI di COOPERATIVE SOCIALI

Il Consorzio partecipante dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della "Domanda di partecipazione", con le modalità di cui al precedente punto A.1), **specificando la tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c) comma 2 art. 45 del Codice o Consorzi di Cooperative sociali**

- indicare, ove presenti, le consorziate esecutrici, per le quali concorre alla gara ;

- qualora il consorzio non indichi per quale /i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

- rendere le dichiarazioni ai sensi art. 80 del citato Codice in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3 del Codice e in riferimento ai soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni riportate ai Punto A.1 e A.2.

- **ALLEGARE ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** in copia autentica;

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.186 bis R.D. 267/1942.

- **Sottoscrizione della domanda:**

La domanda è sottoscritta con firma DIGITALE:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, o Consorzi di Cooperative sociali

- la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

- Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura (SE NECESSARIA).

A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85 del Codice, compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione fra la documentazione di gara, **Allegato 1)** secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In particolare nella Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico dovranno essere indicati i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della presente procedura .

Dovranno essere indicati anche i nominativi e i riferimenti dei soggetti indicati al comma 3 dell'Art. 80 .

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, utilizzando l'apposita **"SCHEDA "ULTERIORI DICHIARAZIONI** di cui al punto A.3 " alla sezione : **"Impegno ausiliaria a fornire i requisiti richiesti "**, disponibile nella documentazione di gara, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Si rinvia al precedente punto 7.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B. - Le attestazioni del DGUE – Parte III -, di cui all'art. 80 – Comma 1 - del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, e per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del Codice, ed in particolare:

-titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,

-soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,

- Eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

Le dichiarazioni vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che è legittimato a renderle, in forma unitaria, per quanto a conoscenza e sotto la sua responsabilità, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sopraindicati.

Lo stesso, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare, **relativamente ai soggetti cessati dalla carica**, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

In presenza di provvedimenti penali il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando opportuna documentazione sul sistema START.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà compilare anche la Dichiarazione Integrativa di cui al successivo punto A.3 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, se necessarie ad es. per l' applicazione della riduzione della cauzione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Guida alla compilazione del DGUE

Per le informazioni utili ai fini della compilazione del documento si rinvia al contenuto delle soprarichiamate Linee Guida approvate in data 22.07.2016 .

ATTENZIONE:

Il DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori individuati nella “Parte II Lettera A – Informazioni sull'operatore economico” nella sezione “Forma della partecipazione” ed in particolare:

- dal concorrente, se operatore economico singolo;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

L' inserimento dei Modelli avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di consorzio di cui all' art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, indicate quali esecutrici.

Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

L' inserimento dei DGUE nel sistema START avviene a cura del Consorzio .

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d' azienda, le dichiarazioni di cui all' art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, i DGUE devono riferirsi anche ai soggetti di cui all' art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l' azienda nell' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/i Modello/i DGUE ed eventuale documentazione allegata, sottoscritti digitalmente dal/i dichiarante/i munito/i del potere di rappresentanza o dal procuratore autorizzato, dovranno essere quindi inseriti nel sistema START nell' apposito spazio predisposto.

A.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I Soggetti associati dovranno produrre inoltre la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all' art. 48 – co. 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, - che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei medesimi nel rapporto con la Stazione Appaltante derivante dall'aggiudicazione dei lavori (ai sensi dell'art. 48, c. 8 e 13, del Codice;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per i Consorzi di cui all'art. 45 lettere a) e b) del Codice e Consorzi di Cooperative Sociali

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati
- Atto costitutivo del Consorzio

A.4. GARANZIA PROVVISORIA

Garanzia di cui all'art. 93 del Codice a favore del Comune di Pescaglia pari al 2% dell'importo base dell'appalto e precisamente di importo pari di Euro 2815,20, salve le riduzioni di cui all'art.93 c.7 del Codice, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, costituita a favore del Comune di Pescaglia, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.Lgs 50/2016 "La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.:

A.5 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA – di cui all'art. 3.3 del presente disciplinare- Avere realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito ciascuno degli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) di valore non inferiore all'importo posto a base di gara;

A.6 REQUISITO DI CAPACITA' TECNICHE-PROFESSIONALI – di cui all'art. 3.4 del presente disciplinare – Avere realizzato nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli definiti nel presente appalto, presso enti pubblici e/o privati, per un importo, al netto dell' IVA pari almeno all'importo a base di gara.;

A.7 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE-PROFESSIONALI – di cui all'art. 3.4 lettera B del presente disciplinare – Disponibilità di adeguato parco automezzi come previsto dall'art. 5 del Capitolato

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA a corredo dell'offerta

B.1. RELAZIONE TECNICA, Il Progetto Tecnico/gestionale dovrà essere redatto in forma chiara e sintetica, secondo le prescrizioni, gli obiettivi e i contenuti indicati al successivo punto, suddiviso in paragrafi corrispondenti ai criteri in modo da consentirne la valutazione.

Potranno essere inserite inoltre tutte le indicazioni, informazioni e/o documenti ritenuti utili ai fini della attribuzione dei punteggi.

Il progetto dovrà essere composto da un massimo di 10 pagine (fronte), in totale, di formato A/4, interlinea singola, oltre a massimo 5 pagine per allegati, redatto in carattere Times New Roman, dimensione 12 .

Nel caso in cui tale limite venga superato il concorrente non verrà escluso, ma la Commissione non terrà in esame le cartelle eccedenti quelle previste.

Qualora il concorrente presenti le schede con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste.

A prescindere dalla formazione giuridica del concorrente il Progetto dovrà essere unico e, in caso di R.T.I., presentato dalla capogruppo.

N.B: nel Progetto Tecnico/gestionale, a pena esclusione, non dovrà essere presente alcuna valutazione economica del servizio proposto.

C) OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica, a pena esclusione dalla gara, deve contenere la documentazione di cui alla successiva lettera C.1.

L'operatore economico compila il *form* presente sulla piattaforma e contenente i seguenti elementi a) il ribasso offerto sull'importo soggetto a ribasso d'asta indicato al precedente art.4. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**. In caso di OPERATORI RIUNITI NON ANCORA COSTITUITI, deve essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di OPERATORI RIUNITI GIÀ COSTITUITI, l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Norme per la compilazione dei documenti di offerta economica

- A pena di esclusione, l'offerta economica:
- dovrà essere inferiore agli importi a base di gara.
- la compilazione dovrà avvenire seguendo la procedura indicata sulla piattaforma.

29. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

29.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice, e secondo gli elementi di valutazione di seguito illustrati ed i punteggi indicati:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Qualità dell'Offerta Tecnica	70
2) Offerta Economica	30
TOTALE	100

I criteri di aggiudicazione, le procedure e l'attribuzione di punteggi sono espliciti nell'allegato "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA".

14. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE/AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Sono causa di esclusione immediata del concorrente:

- 1) La presentazione di offerte parziali, limitate ad una parte dei servizi oggetto della gara, condizionate o univocamente non determinabili, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 2) L'invio dell'offerta tramite un sistema diverso dalla piattaforma START
- 3) La mancanza di tutta la documentazione richiesta "Offerta Tecnica", in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 4) La mancanza dell'offerta economica;
- 5) L'inserimento nello spazio per la presentazione dell'offerta economica di un file diverso quello generato automaticamente dal sistema e non contenente alcuna indicazione economica pertinente e riferita alla presente gara, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art.83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 6)Le irregolarità relative alla presentazione dell'offerta che incidano sulla segretezza di quest'ultima.
- 7) La presentazione di un'offerta economica superiore all'importo a base d'asta .

8) La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica o dell'offerta economica da parte di legale/i rappresentante/i provvisto/i dei relativi poteri, in quanto tale situazione non consente l'individuazione del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili, con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 08.01.2015, n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 "reperibile all'indirizzo internet www.anticorruzione.it/attivitàautorità/Atti dell'Autorità.

Determina altresì l'esclusione immediata dalla gara, il fatto che:

- 1) L'offerta di cui trattasi non risulti pervenuta sul sistema telematico START entro il termine indicato a sistema, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- 2) Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti ;
- 3) in applicazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto, dopo valutazione in concreto delle singole fattispecie, la stessa non sia comunque sanabile, oppure il concorrente chiamato a regolarizzare non provveda a sanare quanto richiesto entro il termine perentorio indicato ;
- 4) nel caso di partecipazione in forme raggruppate non sia rispettato quanto indicato a pena di esclusione ai precedenti punti.
- 5) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- 6) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- 7) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 8) La Stazione Appaltante accerti l'anomalia dell'offerta.

15. SEDUTE DI GARA

Alla prima seduta possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli altri soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.

La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa e comunque entro i successivi 5 giorni.

Le sedute pubbliche si svolgono in video conferenza presso l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, verrà trasmesso apposito link tramite piattaforma START.

16. MODALITA' DI SVOLGIMENTO GARA

16.1 Verifica documentazione amministrativa

Durante la prima seduta pubblica, mediante la Piattaforma, la Commissione di gara provvede a verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare. Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a:

→ attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio

→ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

16.2 APERTURA OFFERTE

1. L'esame della documentazione e la valutazione delle offerte sono affidate ad una Commissione nominata ai sensi della normativa vigente, con determinazione del Responsabile gare dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice..

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

2. Le operazioni di gara avranno inizio nel giorno fissato dal presente disciplinare presso l'Unione dei Comuni Media Valle per l'apertura delle offerte, e la Commissione procederà agli adempimenti di cui al presente punto.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell'esperienza di gara, previa comunicazione pubblicata sulla piattaforma START, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Le operazioni di gara potranno essere espletate in più sedute; le date ed ore di svolgimento delle eventuali sedute successive alla prima saranno pubblicate sulla piattaforma START e varranno, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti.

4. Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto dei concorrenti le predette attività

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

5. La Commissione provvede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
- In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.
- La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La Commissione procede quindi - in seduta pubblica - alla comunicazione dei punteggi ottenuti per la qualità dell'offerta - e quindi all'apertura delle offerte economiche e alla loro verifica.

Il sistema telematico, in automatico, procede alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio, e il calcolo dei punteggi complessivi. Tale calcolo determinerà la classifica provvisoria della presente procedura di gara ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, al termine della seduta, dichiarerà la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta secondo la graduatoria visibile su START, salvo il procedimento di verifica dell'anomalia che sarà attivato con le modalità di cui al successivo punto.

La Commissione, individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

17. ANOMALIA OFFERTE

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, aggiornato alla Legge n. 55/2019, l'offerta prima in graduatoria sarà sottoposta a giudizio di anomalia se sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica sia il punteggio relativo al prezzo siano entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara (80 Punti offerta tecnica - 20 punti offerta economica).

N.B: Per individuare la soglia di anomalia dell'offerta tecnica sarà considerato il punteggio totale dato dalla somma dell'offerta tecnica qualitativa e dell'offerta tecnica quantitativa.

Il RUP provvederà alla istruttoria sulla riscontrata anomalia da parte della Commissione di gara.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre (art. 97, co. 3, del Codice)

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

All'esito del procedimento di verifica, il RUP, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, provvede alle eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel complesso, inaffidabile.

18. PRIVACY

I dati forniti saranno trattati ai sensi del TU in materia di trattamento dei dati D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento dell'appalto di servizi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza.

19. PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che sarà emessa dalla ditta aggiudicataria. Alla fattura dovrà essere allegato un resoconto delle ore effettuate.

La liquidazione di quanto dovuto sarà effettuata previa verifica da parte degli uffici competenti e previa acquisizione da parte dell'Ente del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS e INAIL.

Allo scopo di assicurare tracciabilità dei flussi finanziari, fermo quanto disposto dall'art. 3, c. 5, della Legge n. 136/2010, la Ditta assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, c. 3, L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

I crediti nei confronti dell'amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell'amministrazione stessa.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Al termine della procedura di gara è dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del migliore offerente. La stazione appaltante previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara procede all'aggiudicazione definitiva.

L'Unione dei Comuni procederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed a richiedere all'aggiudicatario quella non acquisibile d'ufficio.

L'aggiudicatario dovrà dare corso immediato al servizio (ai sensi dell'art. 32 comma 8), se richiesto, anche in pendenza di stipula del citato contratto e ad eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente disciplinare e senza riserva alcuna.

Le spese contrattuali e di registrazione, ove previste, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente.

Le offerte presentate si considerano vincolanti a tutti gli effetti per i partecipanti per 180 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile costituisce impegno formale del concorrente in caso di aggiudicazione.

L'efficacia della proposta di aggiudicazione sarà resa ai sensi dell'art. 32 comma 7.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 9 e 14.

21. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA D'APPALTO

21.1 Comunicazioni dell'Amministrazione .

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 75 del Codice, avvengono mediante il sistema START.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le risposte dell'Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di gara.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userID e password).
2. Selezionare la gara di interesse.
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

22.2 Precisazioni

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- E' possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l'offerta presentata: in tal caso l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche;
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, presentare nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

Si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, ed alla domanda di partecipazione.

Ai sensi art. 32 del Codice, in sede di gara, la Commissione di gara, propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico concorrente che ha presentato la migliore offerta valida e ritenuta congrua, salva la facoltà di cui all'art. 95 comma 6 D. Lgs.vo n. 50/2016 .

La proclamazione dell'esito della gara ha carattere provvisorio ed è immediatamente impegnativa per l'impresa, ma non è efficace per l'Unione dei Comuni, se non dopo l'approvazione dell'aggiudicazione da parte del Responsabile competente alla stipula del relativo contratto.

23. RISOLUZIONE E PENALITA'

In caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni, il comune di Pescaglia ha la facoltà di applicare le penalità secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

25. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lucca, con rinuncia di qualsiasi altro.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nadia Mariotti, Responsabile del Settore 3 Servizi alla Persona/ U.O 5 Sociale, scuola e trasporti del Comune di Pescaglia.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, si impegna ad osservare e a far osservare al personale addetto allo svolgimento del servizio gli obblighi di condotta previsti da Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n.62/2013.

28. CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e di servizi.

L'Ente Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo alla gara avviata con la presente procedura o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'appalto in oggetto qualora

ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice che nessuna offerta sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

L'amministrazione si riserva la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito all'affidamento senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. Per le varie formalità non specificate nel presente disciplinare e per tutte le modalità dell'appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di controversie sarà competente a giudicare il Foro di Lucca.

29. DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53 del Codice, 24 L. 241/90 ss.mm., nonché del D.Lgs. 196/2003.

30. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente Lettera di Invito/ Disciplinare di gara e relativi allegati, a tutti gli elaborati di gara, al D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. ed al DPR n. 207/2010 per quanto ancora applicabile e comunque alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di appalti di lavori pubblici per quanto applicabili.

31. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA'.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<http://start.toscana.it>.

Attraverso lo stesso mezzo la Centrale unica di committenza provvederà a fornire le risposte che costituiranno interpretazione autentica.

Allegati al Disciplinare gara:

- All. 1 - DGUE (Documento gara unico europeo) contenente dichiarazioni art. 80 del Codice rese dal legale rappresentante per se stesso e per tutti i soggetti obbligati.
- All. 2 – Capitolato speciale d'appalto
- All. 3 – Relazione tecnico illustrativa

La Responsabile
Dott.ssa Francesca Romagnoli